

REGIONE PIEMONTE BU38 21/09/2017

Comune di Bogogno (Novara)

Modifica statuto comunale comune di Bogogno

Allegato

COMUNE DI BOGOGNO

PROVINCIA DI NOVARA

STATUTO COMUNALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO

Art. 1

Principi fondamentali

1. La Comunità di Bogogno è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione, della Legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art.2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori e ai principi della Costituzione Italiana e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.
2. Il Comune ricerca la cooperazione e la collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale, dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) il riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.

- f) la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione.

Art.3

Programmazione e forme di cooperazione.

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Piemonte avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali presenti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art.4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati: Arbora, Montecchio e Bogogno e dai cascinali sparsi storicamente riconosciuti dalla Comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per ha 843 e confina con i Comuni di Agrate Conturbia, Cressa, Suno, Veruno e Borgomanero.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nell'agglomerato di Bogogno, ch'è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono presso la sede comunale o il Centro Sociale "Cesare Pavese". In caso del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi.
5. la modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale.

Art.5

Albo Pretorio Informatico

1. Tutti i documenti per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione conseguono gli effetti di pubblicità legale solo ed esclusivamente con la loro pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico di questo Ente.
2. La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio Informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, per qualunque effetto giuridico specifico nonché funzione dichiarativa, costitutiva, integrativa dell'efficacia di pubblicità.

Art.6

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "BOGOGNO".
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma comunale nella foggia autorizzata con D.P.R. 7 agosto 1992, descritti come segue:

Stemma: semitroncato partito; nel PRIMO, di rosso, alla croce d'argento; nel SECONDO, di azzurro, al cane levriero ritto, d'argento, collarinato di rosso; nel TERZO, di argento, al biscione di azzurro, coronato con corona all'antica di tre punte visibili, d'oro, ondeggiante in palo e ingollante il fanciullo di carnagione, posto in maestà e in fascia, con le braccia aperte, capelluto di nero. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone: drappo partito di bianco e di azzurro riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove esista un interesse pubblico.

TITOLO II ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art.7

Organi di governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, è l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo ed ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività di impulso e propositiva nei confronti del Consiglio.

Art.8

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabilità degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che il Consiglio è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto.
4. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è depositata a libera visione e consultazione degli interessati a partire dal giorno in cui viene consegnato l'avviso di convocazione della seduta. Nel caso di proposta di deliberazione Giunta il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la Giunta comunale.
5. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva. È fatta salva la possibilità di chiedere la lettura anche delle premesse quando hanno subito integrazioni o modifiche rispetto al testo in visione nel periodo di deposito.
6. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado.
7. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. In entrambe le votazioni chi dichiara di non parteciparvi è computato nel numero dei presenti e non in quello dei votanti.
8. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con la indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate seduta stante dall'organo deliberante. È completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.
9. Il Segretario comunale redige il verbale della seduta del Consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi.

10. L'originale del verbale della seduta del Consiglio comunale e del verbale della deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta comunale è sottoscritto dal Segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal Segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.

Art.9

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di sua assenza è presieduto dal Consigliere Anziano.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nel regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il Consiglio Comunale per tutti gli atti di propria competenza assume anche gli eventuali impegni di spesa previa acquisizione del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.
5. Il regolamento del Consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina della gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
6. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni devono essere composte con criterio proporzionale. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
7. Alle sedute del Consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

Art.10

Convocazioni del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale e l'invio dell'ordine del giorno è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. La convocazione è

effettuata preferibilmente tramite invio dell'invito a partecipare alla seduta, corredato dall'ordine del giorno all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere, tre giorni prima di quello fissato per la seduta.

2. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione può avvenire almeno ventiquattrore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
3. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere pubblicato all'Albo Pretorio Informatico almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
4. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima o almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
6. La prima seduta del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo è indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
7. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Art.11

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire Commissioni.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materia di competenza, il funzionamento e la loro composizione.
3. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge o regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio Comunale è effettuata dallo stesso organo consiliare, con le modalità previste dal regolamento. Nei casi in cui la scelta dei componenti spetti direttamente all'amministrazione comunale, la stessa viene effettuata dalla Giunta Comunale tra persone in possesso dei requisiti di compatibilità e idoneità all'espletamento dell'incarico.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco o gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
5. Ove fossero istituite commissioni aventi funzioni di garanzia e controllo la Presidenza sarà attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art.12

Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i capi gruppo sono individuati nei Consiglieri Comunali, non componenti della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ciascuna lista.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino formati di almeno 2 consiglieri.

Art.13

I Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla Legge. Essi rappresentano l'intera comunità.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I consiglieri, oltre che in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale cessano dalla carica nei casi di incompatibilità prevista dalla legge, e in caso di morte.
4. Il consigliere che non partecipa senza comprovata giustificazione a tre sedute consecutive dal Consiglio è dichiarato decaduto.
5. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune o dal Prefetto. È pronunciata dal Consiglio non prima di dieci giorni dall'avvenuta notifica della relativa proposta.
6. La valutazione dell'accertamento dei presupposti per la pronuncia della decadenza va discussa in Consiglio in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. La decadenza è approvata quando riporta il voto della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento.
7. Alla surroga dei consiglieri dichiarati decaduti si procede nella stessa seduta.
8. È facoltà di ogni singolo Consigliere Comunale presentare le proprie dimissioni dalla carica. Le dimissioni devono essere presentate personalmente, per iscritto, ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. In alternativa le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con

atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale procede, non oltre dieci giorni dalla presentazione all'Ufficio protocollo, alla surroga.

9. La surrogazione del Consigliere deceduto o dimissionario deve avvenire entro dieci giorni dalla data di decesso e comunque nella prima seduta utile se questa dovesse cadere prima del decimo giorno.
10. La surrogazione avviene in favore del candidato che nella medesima lista immediatamente segue l'ultimo.
11. I Consiglieri Comunali hanno titolo ad un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio Comunale, determinata dal Consiglio Comunale che deve considerare le modalità e le quantificazioni stabilite dalla legge.
12. I Consiglieri Comunali possono essere incaricati dal Sindaco per studi/ricerche/approfondimenti in singole materie e possono essere incaricati di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

Art.14

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere sono disciplinati dal regolamento.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi nei modi e con i limiti previsti dal regolamento hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente previsti dalla legge.

Art. 15

Sindaco

1. Il Sindaco, eletto direttamente dai cittadini, è membro del Consiglio comunale, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.
3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute del Consiglio comunale, ne fissa la data di convocazione, determina l'ordine del giorno dei lavori. Provvede, inoltre, a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri comunali assegnati, ponendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Il Sindaco convoca e presiede le sedute della Giunta comunale, ne fissa la data di convocazione e determina l'ordine del giorno dei lavori.
4. Il Sindaco può delegare singole funzioni ad assessori comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentarlo in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.
5. Il Sindaco sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

Art. 16

Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente e lo rappresenta in giudizio con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti. In particolare:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.lvo 267/2000;
 - d) emana le ordinanze di cui all'art.50 e 54 del D.Lvo 267/2000 e s.m.i..
 - e) nomina il dirigente ente locale - Segretario comunale.
 - f) revoca al dirigente ente locale - Segretario comunale se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta.
 - g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base a esigenze effettive e verificabili.

Art.17

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente, o avvalendosi del dirigente ente locale - Segretario Comunale o del direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali istituzioni e società appartenenti al Comune svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.18

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri ;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Articolo 19

Linee Programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante tutto il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti entro venti giorni dall'avvenuta notifica di deposito nella segreteria comunale.

Articolo 20

Vicesindaco

1. Il Sindaco procede alla nomina del vicesindaco con il medesimo decreto di nomina della Giunta comunale.
2. L'incarico di vicesindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal Sindaco.
3. Il vicesindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di sua assenza.
4. Il vicesindaco esercita le funzioni del Sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione e sino alle successive elezioni in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Sindaco e del vicesindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall'assessore comunale presente a partire dal più anziano di età.

Art.21

Cessazione dalla carica

1. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, fatto salvo quanto previsto nei commi seguenti.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Sino alle nuove elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal vicesindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale. In tale caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta comunale.

Art. 22

Impedimento permanente del Sindaco

1. L'impedimento permanente del Sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del Consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominata dalla Giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capigruppo.
3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.
4. Il Consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 23

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta comunale non comporta le dimissioni del Sindaco e della Giunta Comunale stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
3. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. La convocazione e la presidenza della seduta consiliare in cui si discute la mozione di sfiducia spetta al Sindaco in carica.

Art.24

Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo che collabora con il Sindaco nel governo del comune e compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano tra le competenze attribuite dalla legge o Statuto, al Sindaco e ai responsabili di servizi.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente

Art.25

Nomina della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quanto stabilito dalla Legge, tra i quali viene nominato il Vice Sindaco.
2. A ciascun assessore il Sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del Sindaco deve essere comunicato al Consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.
3. La metà degli assessori, approssimata per difetto, possono essere nominati tra i cittadini non consiglieri purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa.
4. Gli assessori esterni possono partecipare al Consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la loro delega.
5. La Giunta, salvo il caso di revoca totale o parziale da parte del Sindaco, rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della Giunta comunale.

6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale la nomina della Giunta nella prima seduta successiva alla elezione oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.
7. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza. Ogni assessore può dimettersi dall'incarico con comunicazione diretta al Sindaco.

Art.26

Attribuzioni

1. La Giunta Comunale, che agisce con provvedimenti deliberativi collegiali, compie tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge e del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio, o non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al dirigente ente locale - Segretario comunale, al direttore, ai responsabili dei servizi.”
3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i Regolamenti;
 - b) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi;
 - c) elabora le linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - e) definisce condizioni per accordi, approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi, ed in materia urbanistica approva i piani di edilizia privata convenzionata previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve le competenze consiliari;
 - f) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe;
 - g) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici e riservati su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - h) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - i) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - k) assegna ed eroga contributi a persone, enti pubblici e privati nei casi non disciplinati dall'apposito regolamento o non previsti nei documenti programmatici di bilancio;
 - l) decide in ordine alla controversie che dovessero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente in merito alle competenze funzionali;

- m) adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi e i programmi da attuare, li assegna ai responsabili dei servizi con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.
- n) autorizza il Sindaco per la rappresentanza in giudizio dell'ente sia come attore che come convenuto operando la scelta del professionista per la difesa degli interessi dell'ente.

Art.27

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco senza alcuna particolare formalità. Il Sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.
2. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vicesindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.
5. Alle sedute della Giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 28

Principi e criteri organizzativi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con i criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo e programmatici approvati dal Consiglio e dalla Giunta comunale.
4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti.
5. La Giunta comunale, nell'interesse generale del Comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 29

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del dirigente ente locale - Segretario comunale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il dirigente ente locale - Segretario comunale e gli organi elettivi.
3. Il medesimo regolamento individua gli uffici e i servizi a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

Art.30

Dirigente ente locale - Segretario Comunale

1. Il dirigente ente locale - Segretario comunale è nominato dal Sindaco nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione dell'ufficio del dirigente ente locale - Segretario Comunale.
3. Il dirigente ente locale - Segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il dirigente ente locale - Segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, gli atti di programmazione ed il Sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili.
5. Per l'esercizio delle sue funzioni il dirigente ente locale - Segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

Art.31

Ruolo e funzioni

1. Il dirigente ente locale - Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del dirigente ente locale - Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il dirigente ente locale - Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
4. Svolge le funzioni previste dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dagli altri regolamenti nonché tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnati dal Sindaco.

Art. 32

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, di norma, ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili sono nominati con decreto del Sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la Giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano esecutivo di gestione o strumento equivalente affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.
4. Il Sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo Statuto, dai regolamenti e dal piano esecutivo di gestione o strumento equivalente, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare la funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
6. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento dell'attività dei responsabili di ufficio o servizio sono affidate al dirigente ente locale - Segretario comunale.

Art. 33

Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.
3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 34

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile e economico della comunità locale.
2. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

Art. 35

Aziende Speciali ed Istituzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività e controlli.
2. Il Consiglio comunale può costituire anche istituzioni che sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.
4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento della Giunta comunale soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità di operato rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio comunale.
5. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche fuori del territorio comunale previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 36

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione del Comune a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale. In ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
3. Il Consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria.

CAPO III

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 37

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 38

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 39

Accordi e Conferenze

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.
2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.
3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.
5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze di servizi.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

CAPO I PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 40

Partecipazione dei cittadini

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal Consiglio o dalla Giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale o limitato alla singola frazione.
4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.
5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a **200** persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti i pareri dei responsabili interessati e del dirigente ente locale - Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.
6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.
7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il Consiglio e la Giunta comunale di norma entro sessanta giorni.

8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.

Art. 41

Referendum comunale consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla Legge ed ordinato dal presente Statuto Comunale con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi cui compete decidere assumano le proprie determinazioni consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati.
3. Il Referendum consultivo può essere indetto su richiesta presentata da 2/3 dei Consiglieri Comunali assegnati con arrotondamento per eccesso, o su richiesta presentata da almeno il 30 % degli elettori, che si costituiscano come comitato promotore, la cui firma dovrà essere autentica nelle forme di legge. È ammessa l'autentica di firma da parte di uno o più Consiglieri Comunali di Bogogno che abbiano dichiarato la propria disponibilità depositando apposita comunicazione in Comune.
4. I promotori devono essere iscritti nelle liste del Comune alla data dal 31 dicembre dell'anno precedente.
5. La richiesta deve riguardare argomenti di esclusiva competenza locale e rilevanza generale.
6. Non è comunque ammesso il referendum di cui al precedente comma in ordine alle seguenti materie:
 - a. revisione dello Statuto Comunale;
 - b. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; pianta organica del personale e relative variazioni;
 - c. piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d. materia tributaria di entrate patrimoniali e di bilancio;
 - e. elezioni, nomine, designazioni, nonché dichiarazioni di decadenza ed in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
 - f. materie sulle quali il Consiglio Comunale debba esprimersi entro i termini perentori stabiliti per legge, ovvero in materia di finanziamenti non surrogabili;
 - g. oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;
 - h. pareri richiesti da disposizioni di legge;
 - i. materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio e che non risano risultate ammissibili;

7. La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito e deve contenere il testo integrale dello schema di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare, ovvero deve consentire la scelta fra due o più alternative relative alla medesima materia.
8. La richiesta di poter procedere alla raccolta di firme per la proposizione di un quesito referendario referendum deve essere corredata dalla sottoscrizione di un rappresentante di quello che si costituirà in comitato promotore, debitamente autenticata ai sensi di legge, e depositata prima che sia stato assunto dal competente organo comunale il provvedimento conclusivo del procedimento per il quale si richiede la consultazione. In tali casi il procedimento resta sospeso sino a quando il referendum si sia svolto o sia stato dichiarato inammissibile.
9. Il deposito di cui al precedente comma deve essere fatto presso l'ufficio elettorale del Comune che ne rilascia immediatamente ricevuta.
10. La richiesta di referendum, presentata dal comitato promotore, con indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta dai soggetti di cui all'art. 41, comma 3, in calce ad appositi moduli forniti dal servizio elettorale del Comune e vidimati dal Responsabile del Servizio.
11. La raccolta di firme, a cura del comitato promotore, non può durare più di quindici giorni dalla data del verbale di consegna dei moduli di cui al comma 10. Entro detto termine la richiesta corredata dalle sottoscrizioni deve essere depositata presso il servizio elettorale del Comune che ne rilascia ricevuta.
12. Entro dieci giorni dal deposito, il Responsabile del servizio elettorale verifica ed attesta la validità delle firme raccolte ed il loro numero e ne dà immediata comunicazione al comitato promotore ed al Sindaco.
13. Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale entro venti giorni dal deposito di cui al comma 10 del presente articolo, provvede al preliminare esame di ammissibilità dei referendum e trasmette unicamente alle conclusioni adottate, il fascicolo dell'istruttoria al Sindaco per l'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile. Il Consiglio Comunale delibera con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati l'ammissibilità o la reiezione del referendum.
14. Se il referendum è ammissibile, il Sindaco successivamente con proprio decreto indice il referendum in una data che non può essere inferiore a giorni trenta né superiore a giorni sessanta dalla data in cui la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale diventa esecutiva.
15. Alla consultazione sono ammessi a votare tutti gli elettori del Comune.
16. Il referendum non è valido se non ha votato il 50 % + uno degli aventi diritto.
17. Il Sindaco proclama i risultati del referendum attraverso la pubblicazione di idoneo manifesto.

18. Per la pubblicità elettorale ad opera dei promotori del referendum il Comune predispone appositi spazi con deliberazione della Giunta Comunale. Tali spazi non possono essere inferiori a 2 metri di altezza e 2 metri di base per il comitato promotore essendo limitata alla propaganda diretta. Tali spazi dovranno essere disponibili entro 10 giorni dalla data di indizione del referendum da parte del Sindaco.
19. La scheda elettorale per il referendum è predisposta dagli uffici comunali. La totalità delle schede sono conservate, dopo la predisposizione in un numero sufficiente, a cura e sotto la responsabilità del dirigente ente locale – Segretario Comunale, fino alla formazione del seggio elettorale che è così costituito: un Presidente nominato dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale scelto nell'Alto dei Presidenti per sorteggio, e due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario, nominati dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale scelti nell'Albo degli scrutatori per sorteggio. Un adeguato compenso per gli scrutatori verrà stabilito con determinazione del Responsabile del servizio elettorale in analogia con quanto previsto per le consultazioni referendarie statali. La sezione elettorale è unica. Il seggio elettorale è costituito nel luogo che sarà indicato nel decreto di indizione.
20. La consultazione ha luogo in una sola giornata di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Lo scrutinio segue immediatamente con la proclamazione del risultato del referendum e la trasmissione di tutte le schede e dei verbali alla Segreteria Comunale.
21. Le schede e tutti i verbali dovranno essere conservati, in luogo adeguatamente protetto, per la durata di un anno dalla proclamazione dei risultati.
22. Se il referendum è risultato valido, il Sindaco, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per il relativo dibattito.
23. Il Consiglio Comunale tiene conto dei risultati del referendum, motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione.

Art. 42

Associazionismo

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.
2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone.
3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico

assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

Art. 43

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.
3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 44

Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune di Bogogno, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Le modalità di elezione, le competenze ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.”

CAPO II

DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 45

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.
2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.

3. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 46

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato o sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla Giunta comunale.

TITOLO V ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 47

Finanza e Contabilità

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.

Art. 48

Ordinamento tributario

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27.7.2000, n. 212 con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellato.
3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 49

Modifiche dello Statuto

1. Le norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Nel computo del quorum funzionale è computato anche il Sindaco.

Art. 50

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto Comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio informatico del Comune.